



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6) della legge n. 186/1982, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a stabilire i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, che dispone che la suddetta ripartizione sia stabilita dal Presidente del TAR all'inizio di ogni anno "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni", con la possibilità di apportare modifiche nel corso dell'anno "per riequilibrare il carico di lavoro";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione presso questo TAR della Calabria, sede di Catanzaro, di una sezione interna;

VISTO il precedente decreto di ripartizione delle materie per il 2023 n. 43/2022 nonché le successive modifiche ed integrazioni adottate con i decreti n.29 del 23 giugno 2023 e n.35 del 25 settembre 2023;

VISTI i dati inerenti i ricorsi depositati presso questo TAR nel corso del 2023 con l'articolazione dell'attribuzione fra le due sezioni;

VALUTATO che la ripartizione operata con il citato decreto n. 43/2022 ha assicurato solo in parte un adeguato bilanciamento quali-quantitativo del carico di lavoro delle due sezioni giurisdizionali avuto riguardo alla crescita esponenziale di ricorsi giurisdizionali depositati nel corso del 2023 relativi alla materia "Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da quelle riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale" e pertanto tutti a carico della prima Sezione;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare, nell'anno 2024, l'attuale ripartizione delle materie tra le sezioni, prevedendo la condivisione fra le sezioni della nuova, unitaria materia delle "Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche", da effettuarsi secondo il criterio indicato all'art. 4, con avvio dalla Seconda Sezione, con salvezza della possibilità di eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno all'esito d'una verifica intermedia sugli effetti della modifica che si adotta col presente provvedimento;

SENTITO il Presidente della II Sezione Dott. Ivo Correale;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2024 la vigente ripartizione delle materie tra le due Sezioni viene stabilita nel modo seguente:

SEZIONE PRIMA

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività;
- Ambiente, beni paesaggistici, culturali, storici, miniere, cave e torbiere;
- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria;
- Ricorsi inerenti Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art.4;
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 5 del presente decreto;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

SEZIONE SECONDA

- Ricorsi inerenti Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche, assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art.4;
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;
- Beni demaniali e patrimoniali (concessione e gestione);
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;
- Pubblico impiego contrattualizzato;
- Edilizia e Urbanistica;
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
- Formazione professionale;
- Tributi e tasse;
- Servizio scolastico (esclusa l'Università);
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, registrazioni, servizio veterinario, farmacie);
- Provvedimenti relativi agli immigrati;
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 5 del presente decreto.

ART. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

ART. 3

L'assegnazione dei ricorsi all'una o all'altra sezione sarà effettuata con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. Non potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione della difesa delle parti.

ART. 4

La ripartizione dei ricorsi ascrivibili alla materia -attribuita ad ambedue le sezioni- delle "Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche" sarà effettuata mediante assegnazione alternata fra la Prima e la Seconda Sezione, esclusivamente sulla base della sequenza 1-1, con avvio dalla Seconda Sezione, con eccezione dell'ipotesi di più ricorsi inerenti la medesima procedura di gara che dovranno essere comunque attribuiti alla medesima sezione.

ART. 5

I ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex lege 24 marzo 2001, n. 89, sono assegnati alternativamente alla Prima e alla Seconda Sezione (secondo la sequenza 2-1), con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato.

ART. 6

La Segreteria Generale curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Seconda sezione, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catanzaro, 18 dicembre 2023

Il Presidente
Dott. Giancarlo Pennetti